

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 18/12/2025

FATTO

1. Con ricorso del 3.9.2025 (previo tempestivo e conforme reclamo, datato 28.8.2025, riscontrato negativamente dall'intermediario), il ricorrente – dopo aver premesso di essere intestatario di un contratto di deposito vincolato, sottoscritto nel maggio 2023, avente durata di 60 mesi – ha esposto di aver chiesto all'intermediario di esercitare il diritto di recesso, motivando la richiesta con la sopravvenuta necessità di disporre del capitale investito per far fronte a spese impreviste (pagamento di imposte e spese condominiali); e di aver ricevuto dall'intermediario il rigetto della predetta istanza, non ricorrendo un “giustificato motivo” di recesso.

Il ricorrente ha quindi adito l'Arbitro, chiedendo la restituzione, totale o parziale, dell'intero capitale investito, pari a € 28.000,00.

2. Ha resistito l'intermediario, chiedendo il rigetto del ricorso.

Preliminarmente, peraltro, parte resistente ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando di trovarsi in regime di amministrazione straordinaria, sul presupposto che considerate le relative connotazioni pubblicistiche di tale regime, sussisterebbe incompatibilità con la sottoposizione della controversia tra intermediario e cliente alla valutazione dell'A.B.F.

Nel merito, poi – dopo aver precisato che il contratto stipulato è stato strutturato come deposito

vincolato a tempo determinato, con obbligo di mantenere il vincolo fino alla scadenza, e che la necessità di far fronte a spese personali non integra una causa straordinaria idonea a giustificare il recesso anticipato – ha evidenziato che le condizioni generali di contratto e il foglio informativo relativo al deposito vincolato in questione espressamente recano il divieto di restituzione anticipata del capitale, salvo il ricorrere di una “giusta causa” o “giustificato motivo”, insussistenti nel caso di specie.

In particolare, ha sottolineato l'essenzialità del termine di durata e del correlato vincolo, dovendo l'intermediario depositario – a fronte del riconoscimento degli interessi al depositante – disporre di un orizzonte temporale predefinito per rendere produttiva la somma di denaro depositata e corrispondere gli interessi al proprio cliente: di qui, la previsione contrattuale, di carattere restrittivo, secondo cui l'eventuale interruzione anticipata del vincolo risulta necessariamente subordinata al ricorrere di una “giusta causa” o di un “giustificato motivo”.

Ha anche aggiunto, poi, che il cliente non ha fornito, peraltro, alcuna documentazione a supporto delle proprie allegazioni (e che, in passato, ha già beneficiato di un rimborso anticipato su altro deposito, oltre a disporre di ulteriori rapporti vincolati in scadenza, tali da garantirgli liquidità sufficiente).

Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

3. In sede di repliche, parte ricorrente si è limitata a produrre lo stralcio di un estratto conto riferibile al periodo settembre-ottobre 2025, dalla cui consultazione figura l'accredito, in favore dello stesso, della somma pari a € 999,00 (somma che, secondo quanto precisato da parte resistente in sede di controrepliche, riguarda situazione del tutto inconferente rispetto alla controversia, in quanto riferibile al pagamento, da parte sua, della cedola annuale (*rectius*: interesse netto), connessa a un contratto di deposito sottoscritto nel 2023).

Le parti hanno quindi insistito nelle proprie richieste e posizioni.

DIRITTO

4. Ritiene il Collegio che la domanda di parte ricorrente non sia da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.

5. Preliminarmente, rileva il Collegio che le Disposizioni ABF non prevedono l'irricevibilità di ricorsi proposti nei confronti di soggetti sottoposti ad amministrazione straordinaria (e v., per un procedimento già espletato in presenza di una parte sottoposta ad amministrazione straordinaria, Coll. ABF Napoli, n. 10351/2022).

Si può quindi procedere all'esame del merito.

6. Nel merito, il ricorso non è fondato.

Il contratto controverso è un contratto nominativo di deposito di cui all'art. 69-bis, comma 1, lett. c), del T.U.B., con finalità di risparmio, vincolato, denominato in euro e a tempo determinato, in forza del quale l'intermediario acquista la proprietà del capitale depositato dal cliente, obbligandosi a restituirlo alla “data di pagamento finale” e riconoscendo sul capitale una remunerazione corrispondente agli interessi pattuiti e maturati.

Secondo espressa pattuizione negoziale, il recesso poteva essere esercitato dal cliente solo per giusta causa o giustificato motivo, da intendere, evidentemente, come sopravvenienze straordinarie e imprevedibili, tali da rendere ingiustificabile la permanenza del vincolo pattuito.

Nella specie, la richiesta del ricorrente (datata 30 giugno 2025), peraltro priva di evidenze probatorie, è stata fondata su asserite esigenze di liquidità (per il pagamento di imposte, per euro 18,000,00; e spese condominiali, per lavori di ristrutturazione del fabbricato comune, per euro 6.000,00).

Sotto altro profilo, poi, è anche emerso (secondo la ricostruzione dell'intermediario, confortata dalla documentazione allegata alle controdeduzioni) che:

- in data 16/4/2024, parte resistente comunicava la propria volontà di esercitare l'opzione di rimborso anticipato con riferimento a un altro deposito effettuato dal ricorrente (contratto di conto deposito vincolato dell'aprile 2023 – cfr. doc. 10 e 10 *bis* alle controdeduzioni), provvedendo, in data 2/5/2024 alla liquidazione in favore del cliente del capitale originariamente versato, unitamente agli interessi maturati, per complessivi € 7.259,71;

- il ricorrente risulta titolare di altri tre rapporti di conto deposito; e alla data delle controdeduzioni (ottobre 2025) risultava in scadenza ed è scaduto un deposito vincolato con capitale pari a € 30.000,00, per il quale il ricorrente ha percepito la somma di € 31.889,43 (di cui € 1.889,43 a titolo interessi – cfr. doc. n. 12 allegato alle controdeduzioni).

Ritiene il Collegio che le circostanze sopra richiamate – unitamente, peraltro, al difetto di evidenze probatorie tali da manifestare l'esistenza di sopravvenienze peculiari idonee a dar conto della esistenza di situazioni di giusta causa o di giustificato motivo di (richiesta di) svincolo anticipato delle somme – rendano priva di fondamento la richiesta avanzata da parte ricorrente, la quale si risolverebbe, manifestamente, in una violazione degli accordi contrattuali pattuiti.

7. Ne segue che la domanda di parte ricorrente non può essere accolta

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE